



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Avviso per la concessione dei finanziamenti destinati al rafforzamento della Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi all’istruzione: dagli asili nido all’Università” – Investimento 3.4 “Didattica e competenze universitarie avanzate” - Sub-Investimento “Rafforzamento delle Scuole universitarie superiori”, finanziato dall’Unione europea - Next GenerationEU

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, come da ultimo modificato dal decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con il quale la Senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’Università e della Ricerca;
- VISTA la legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTA la legge del 14 gennaio 1994, n. 20 e ss.mm.ii., recante “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo Unico in materia di documentazione amministrativa*”;
- VISTO il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’Amministrazione digitale*”;
- VISTI il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 164 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 309 del 14 dicembre 2020), recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca*” e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 165 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 309 del 14 dicembre 2020), recante il “*Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’Università e della Ricerca*”;
- VISTO il decreto ministeriale del 19 febbraio 2021, n. 224 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 26 marzo 2021 n. 74), recante “*Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’Università e della Ricerca*”;



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 agosto 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 8 settembre 2021, n. 2475 (registrazione dell'Ufficio centrale di bilancio n. 651 del 3 settembre 2021), che attribuisce al dott. Gianluca Cerracchio l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale presso la Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio nell'ambito del Ministero dell'Università e della Ricerca;
- VISTO il decreto del Segretario Generale del 5 maggio 2023, n. 600, che approva il modello organizzativo privacy - MOP del Ministero dell'Università e della Ricerca;
- VISTO l'Atto di indirizzo politico istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca per l'anno 2024, adottato con decreto del Ministro 29 dicembre 2023, n. 1668, con il quale sono state individuate le priorità politiche per l'anno 2024 e sono stati forniti indirizzi per la programmazione strategica;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81, avente ad oggetto il Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante *“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;
- VISTO il Codice di Comportamento del personale del Ministero dell'Università e della Ricerca, adottato con Decreto Ministeriale del 6 aprile 2023, n. 236, ai sensi dell'articolo 54 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in conformità alla delibera ANAC 19 febbraio 2020, n. 177;
- VISTO il decreto ministeriale del 30 gennaio 2024, n. 230, recante *“Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026”*;
- VISTO l'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”*;
- VISTO il Regolamento (UE) del 12 febbraio 2021, n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, enucleando gli obiettivi generali e specifici del dispositivo nonché prevedendo, tra l'altro, il principio di addizionalità dello stesso rispetto al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione, per il quale i progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo;
- VISTO il Regolamento delegato (UE) del 28 settembre 2021, n. 2021/2106 della Commissione, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- VISTO il Regolamento delegato (UE) del 28 settembre 2021, n. 2021/2105 della Commissione europea, che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio,



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale;

- VISTO il Regolamento (UE) del 27 febbraio 2023, n. 2023/435 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento (UE) n. 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 2021/1060 e (UE) n. 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE;
- VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, n. 10160/21 e notificato all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021;
- VISTI gli accordi operativi (*Operational arrangements*) sottoscritti in data 22 dicembre 2021 tra la Commissione europea e l'Italia relativi agli accordi e alle scadenze per il monitoraggio e l'attuazione e agli indicatori rilevanti per il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi;
- TENUTO CONTO della componente M4C1 "*Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università*", finalizzata a sostenere una linea di investimenti strutturali e di valorizzazione del capitale umano che coprono l'intera filiera dell'istruzione, con l'obiettivo di colmare o ridurre in misura significativa le carenze sistemiche che caratterizzano tutti i gradi di istruzione;
- VISTO in particolare, l'Investimento 3.4 "*Didattica e competenze universitarie avanzate*", che mira a qualificare e innovare i percorsi universitari mediante tre obiettivi strategici: digitalizzazione, cultura dell'innovazione e internazionalizzazione;
- TENUTO CONTO in particolare, che le previsioni del Sub-investimento "*Rafforzamento delle Scuole universitarie superiori*" sono finalizzate al rafforzamento del ruolo delle Scuole superiori di Ateneo e delle Scuole superiori a ordinamento speciale, attraverso l'erogazione di attività didattiche a completamento dell'offerta formativa, contribuendo anche a favorire la transizione scuola-Università;
- VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e il superamento del divario territoriale;
- VISTA la Decisione del Consiglio UE che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia dell'8 dicembre 2023 (ST 16051/2023), con la quale, relativamente alla Missione 4, componente 1 "*Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università*", Investimento 3.4 - "*Didattica e competenze universitarie avanzate*" è stata disposta la modifica della sotto misura che comprende, tra le altre, "*l'attivazione di tre Reti di Scuole universitarie superiori*";
- VISTO l'articolo 1, comma 1042 della legge del 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le procedure



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

- VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della legge del 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- VISTO il decreto del 6 agosto 2021 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2021, n. 229, recante “*Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione*”;
- VISTO il decreto MEF-RGS-RR del 26 gennaio 2024, n. 7, recante “*modifiche alla tabella A allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021*”, che ridetermina e rimodula, tra le altre, l'assegnazione finanziaria complessiva del Ministero dell'Università e della Ricerca degli investimenti e sub-investimenti, e che riduce l'importo assegnato a valere dell'investimento 3.4 della Missione 4 Componente 1 pari a euro 272.139.345,00;
- VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modifiche, dalla legge del 29 luglio 2021, n. 108, relativo alla “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- VISTO il decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2021, n. 113, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*”;
- VISTO il decreto-legge del 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge del 29 giugno 2022, n. 79, recante “*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”;
- VISTO il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, recante “*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*”, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
- VISTO il decreto-legge del 2 marzo 2024, n. 19, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”;



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché ad ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021 (Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 279 del 23 novembre 2021), recante *“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 1137 del 1°ottobre 2021 che ha istituito, nell'ambito del Segretariato Generale del Ministero dell'Università e della Ricerca, l'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) a titolarità del Ministero stesso, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;
- VISTO il decreto del 7 dicembre 2021 del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 309 del 30 dicembre 2021), recante *“Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, recante *“Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*;
- VISTA la delibera del CIPE del 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP concernente l'attuazione dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, commi 2-bis 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- VISTA la direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure del PNRR in materia di disabilità del Ministro per la disabilità adottata con il decreto del 9 febbraio 2022 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2022);
- VISTA la circolare del 14 ottobre 2021, n. 21, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante le *“Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”*;



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

- VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 29 ottobre 2021, n. 25 recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”*;
- VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 30 dicembre 2021, n. 32, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”*;
- VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 31 dicembre 2021, n. 33, *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”*;
- VISTA la circolare del 18 gennaio 2022, n. 4, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”*;
- VISTA la circolare del 24 gennaio 2022, n. 6, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”*;
- VISTA la circolare del 10 febbraio 2022, n. 9, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante le *“Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”*;
- VISTA la circolare del 29 aprile 2022, n. 21, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante *“Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”*;
- VISTA la circolare del 21 giugno 2022, n. 27, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR”*;
- VISTA la circolare del 4 luglio 2022, n. 28, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante *“Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative”*;
- VISTA la circolare del 26 luglio 2022, n. 29, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante *“Le procedure finanziarie PNRR”*;
- VISTA la circolare dell’11 agosto 2022, n. 30, del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Linee Guida per lo svolgimento*



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori”;

- VISTA la circolare del 22 settembre 2022, n. 32, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto *“Piano Nazionale Ripresa e Resilienza – acquisto di immobili a valere sul PNRR”;*
- VISTA la circolare del 13 ottobre 2022, n. 33, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto *“Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;*
- VISTA la circolare del 17 ottobre 2022, n. 34, del Ministero dell’Economia e delle Finanze avente ad oggetto *“Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;*
- VISTA la circolare, del 2 gennaio 2023, n. 1, del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”;*
- VISTA la circolare del 13 marzo 2023, n. 10, del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto *“Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato”;*
- VISTA la circolare del 22 marzo 2023 n. 11, del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto *“Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target.”;*
- VISTA la circolare del 7 aprile 2023 , n. 15, del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto *“Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l’esercizio 2023. Aggiornamento della circolare n. 42 del 7 dicembre 2022. Ulteriori indicazioni.”*
- VISTA la circolare del 14 aprile 2023, n. 16, del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT”;*
- VISTA la circolare del 27 aprile 2023, n. 19, del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;*



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

- VISTA la circolare del 16 maggio 2023, n. 22, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto *“Bilancio di genere. Linee guida e avvio delle attività relative al Rendiconto generale dello Stato 2022”*;
- VISTA la circolare del 24 luglio 2023, n. 25, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto *“Linee guida operative relative alle modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”*;
- VISTA la circolare dell'8 agosto 2023, n. 26, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla quarta Richiesta di pagamento alla C.E.”*;
- VISTA la circolare del 15 settembre 2023, n. 27, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell'Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007”*;
- VISTA la circolare del 28 novembre 2023, n. 31, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Procedure di trasferimento delle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'art. 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e ss.mm. e ii”*;
- VISTA la circolare del 1 dicembre 2023, n. 32, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla quinta *“Richiesta di pagamento”* alla C.E.;
- VISTA la circolare del 7 dicembre 2023, n. 33, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Interventi PNRR gestiti sul modulo finanziario del sistema ReGiS. Operazioni contabili esercizio finanziario 2023”*;
- VISTA la circolare del 22 dicembre 2023, n. 35, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Strategia generale antifrode per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - versione 2.0”*;
- VISTA la circolare del 3 gennaio 2024, n.1, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni – Attuazione dell'art. 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Prime indicazioni operative”*;



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

- VISTA la circolare del 18 gennaio 2024, n. 2, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Monitoraggio delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della Politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 2.0”*;
- VISTA la circolare del 29 febbraio 2024, n. 8, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasformazione digitale dei servizi della pubblica amministrazione ai sensi articolo 27, comma 2-quinquies, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Criteri per l'adozione delle variazioni contabili necessarie per il passaggio al cloud”*;
- VISTA la circolare del 12 marzo 2024, n. 10, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Procedure di gara svolte dalle Centrali di Committenza e correlate agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).”*;
- VISTA la circolare del 28 marzo 2024, n. 13, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241.”*;
- VISTO il Sistema di Gestione e Controllo “Si.Ge.Co.” del Ministero dell'Università e della Ricerca, Amministrazione centrale titolare di interventi del PNRR, approvato, nella versione aggiornata, con decreto della Direzione generale dell'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del PNRR dell'11 ottobre 2022, n. 1567;
- VISTO il Manuale delle misure Antifrode del PNRR MUR, adottato con decreto della Direzione generale dell'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del 20 ottobre 2023, n. 2;
- TENUTO CONTO in particolare dell'art. 2, comma 6-bis, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, a mente del quale *“in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno”*;
- VISTA la nota del 18 ottobre 2022, n. 7878, con la quale il Ministero dell'Università e della Ricerca, Direzione generale dell'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del PNRR, ha richiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Servizio Centrale per il PNRR – la possibilità di operare una differente ripartizione finanziaria per i singoli sub-interventi che compongono l'Investimento 3.4 *“Didattica e competenze universitarie avanzate”*;



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

- VISTA la nota del 10 novembre 2022, n. 253025, con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Servizio Centrale per il PNRR - ha evidenziato che “*non si ravvisano criticità nella diversa allocazione delle risorse*”;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270 e ss.mm.ii., recante modifiche al regolamento sulle norme per l'autonomia didattica degli atenei approvato con decreto ministeriale n. 509/99, e, in particolare l'art. 3, comma 9, che prevede la possibilità da parte degli Atenei ai sensi dell'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, di istituire e attivare servizi didattici integrativi, rilasciando al termine di tali corsi appositi attestati, ivi compresi corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello;
- CONSIDERATO che tra i corsi di studio di cui all'art. 3 del citato decreto ministeriale n. 270/2004 sono ricompresi anche i servizi didattici integrativi erogati dalle Scuole e dai Collegi superiori istituiti dalle Università;
- VISTA la legge del 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, e in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e il comma 3 del medesimo articolo 5, che detta i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega;
- VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante “*Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei Collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6*” e in particolare il capo III;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 24 aprile 2013, n. 338, con il quale sono stati definiti i criteri e le procedure relative all'accreditamento iniziale e periodico di tali Scuole e Collegi superiori;
- VISTO il decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge dell'11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, l'articolo 19, comma 3, che prevede “*Nelle Scuole superiori a ordinamento speciale, il titolo finale rilasciato al termine dei corsi ordinari di durata corrispondente ai corsi di secondo livello dell'ordinamento universitario, nonché ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, è equiparato, agli effetti di legge, al master di secondo livello di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. Sono, in ogni caso, ammessi, agli esami finali dei corsi delle Scuole superiori a ordinamento speciale, i candidati che abbiano conseguito la laurea o la laurea magistrale o la laurea magistrale a ciclo unico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corsi analoghi, attivati dalle Scuole superiori istituite presso gli atenei, che rispettino i requisiti di qualità dell'offerta formativa indicati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca*”;



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

- VISTO il decreto del 5 giugno 2013, n. 439, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con il quale sono stati definiti i requisiti per l'accreditamento iniziale e periodico delle Scuole superiori ad ordinamento speciale;
- VISTO il decreto del 23 settembre 2021, n. 1093, del Ministero dell'Università e della Ricerca, con il quale sono stati definiti i requisiti di qualità dell'offerta formativa delle Scuole superiori d'Ateneo;
- VISTO il decreto del 31 marzo 2023, n. 231, del Ministero dell'Università e della Ricerca, con il quale è stato effettuato il “*Riparto fondi in favore delle Scuole universitarie superiori ai sensi dell'art. 1, commi 586 e 587, della Legge 197 del 29.12.2022*”;
- VISTO il decreto del 2 febbraio 2024, n. 291, del Ministro dell'Università e della Ricerca, recante le linee di indirizzo del sotto-investimento “*Rafforzamento delle Scuole universitarie superiori*”, previsto dalla citata Missione 4, Componente 1, Investimento 3.4;
- TENUTO CONTO della necessità di dare attuazione al succitato decreto del 2 febbraio 2024, n. 291, attraverso l'emanazione dell'Avviso per la concessione del finanziamento destinato al rafforzamento delle Scuole superiori universitarie;

DECRETA

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a. “*Amministrazione responsabile*”, Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito, anche solo MUR);
 - b. “*Commissione di valutazione*” (di seguito, anche solo Commissione), gruppo composto da membri di comprovata esperienza e competenza – nominati con provvedimento del Ministro dell'Università e della Ricerca – che si occupano della valutazione delle proposte progettuali;
 - c. “*Componente*”, elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più Misure;
 - d. “*CUP*”, il Codice Unico di Progetto (CUP), codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici;
 - e. “*Esperto tecnico-scientifico*”, esperto di comprovata esperienza e competenza, nominato dal Ministro per lo svolgimento delle attività di valutazione del progetto nella fase in itinere;
 - f. “*Fase in itinere*”, il periodo a valere dall'adozione del decreto di concessione alla data di consegna dell'ultimo atto di rendicontazione;
 - g. “*Istituzioni*”, le istituzioni della formazione superiore quali Università e AFAM;
 - h. “*Ispettorato Generale per il PNRR*”, struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

punto di contatto nazionale per l'attuazione del Piano ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;

- i. “*Macro-ripartizione Centro-Nord*”, le Regioni Valle D’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, le Province Autonome di Trento e Bolzano;
- j. “*Macro-ripartizione Sud e Isole (Mezzogiorno)*”, le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna;
- k. “*Misura del PNRR*”, specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza realizzati attraverso l’attuazione di interventi/progetti ivi finanziati;
- l. “*MUR*”, Ministero dell’Università e della Ricerca;
- m. “*Membri della Rete*”, le Scuole superiori che aderiscono alla Rete coordinata da una Scuola Capofila attraverso apposito atto convenzionale;
- n. “*Partner*”, soggetti pubblici o privati nazionali o internazionali, che partecipano al progetto ai fini della sostenibilità economica dell’iniziativa al termine del finanziamento a valere sul presente Avviso;
- o. “*PNRR*”, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241;
- p. “*Progetto/intervento*”, specifico progetto/intervento (anche inteso come insieme di attività e/o procedure) selezionato e finanziato nell’ambito di una Misura del Piano. Il progetto o intervento contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica;
- q. “*Recovery and Resilience Facility (RRF)*”, dispositivo europeo per la Ripresa e Resilienza;
- r. “*Rendicontazione di milestone e target*”, attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano (milestone e target, UE e nazionali). Non è necessariamente legata all’avanzamento finanziario del progetto;
- s. “*Rendicontazione di progetto*”, attività necessaria a comprovare il corretto svolgimento delle attività progettuali;
- t. “*Rendicontazione delle spese*”, attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;
- u. “*Scuola Capofila (Soggetto Capofila)*”, Scuola superiore a ordinamento speciale responsabile della presentazione della proposta progettuale, nonché del coordinamento delle attività della Rete;
- v. “*Scuole superiori*”, ai fini del presente decreto, sono da intendersi sia le Scuole superiori d’Ateneo sia le Scuole superiori a ordinamento speciale;
- w. “*Scuole superiori di Ateneo*”, organismi autonomi, attualmente istituiti dalle Università al fine di valorizzare la propria autonomia organizzativa e la propria offerta didattica e dotati di un proprio regolamento, individuati alla data del presente decreto:
 - i. Collegio superiore - Università di Bologna;
 - ii. Scuola di studi superiori C. Urbani - Università di Camerino;
 - iii. Scuola superiore dell’Ateneo di Catania;
 - iv. Istituto universitario di formazione interdisciplinare (ISUFI) - Università del Salento;
 - v. Scuola di studi superiori «G. Leopardi» - Università di Macerata;



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

- vi. Scuola galileiana di studi superiori - Università di Padova;
- vii. Scuola superiore di studi avanzati - La Sapienza di Roma;
- viii. Scuola di studi superiore «F. Rossi» - Università di Torino;
- ix. Scuola superiore dell'Università degli studi di Udine;
- x. Collegio internazionale Ca' Foscari - Università di Venezia;
- x. “*Scuole superiori a ordinamento speciale*”, quelle sottoposte ad accreditamento iniziale e periodico ai sensi del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 5 giugno 2013, n. 439, istituite alla data del presente decreto:
 - i. Scuola universitaria Superiore “Gran Sasso Science Institute” (GSSI);
 - ii. Scuola Superiore Meridionale (SSM) – Napoli;
 - iii. Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) – Trieste;
 - iv. Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS) – Pavia;
 - v. Scuola IMT Alti Studi – Lucca;
 - vi. Scuola Normale Superiore (SNS) – Pisa;
 - vii. Scuola Superiore “Sant’Anna” – Pisa.
- y. “*Sistema ReGiS*”, sistema informatico di cui all’art. 1, comma 1043, della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del PNRR;
- z. “*Soggetto attuatore*”, soggetto responsabile dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalità dell’intervento/progetto finanziato dal PNRR. In particolare, l’art.1, comma 4, lett. o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, prevede che sono soggetti attuatori: “*i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR*”;
- aa. “*Struttura di missione PNRR*”, struttura istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e posta alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41; la struttura ha il compito di supportare l’Autorità politica delegata in materia di PNRR nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Piano, svolgere le interlocuzioni con la Commissione europea quale punto di contatto nazionale per l’attuazione del PNRR e per la verifica della coerenza dei risultati derivanti dall’attuazione del Piano, sovrintendere allo svolgimento dell’attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del PNRR e assicurare lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità del PNRR;
- bb. “*Titolare effettivo*”, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un soggetto giuridico e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un’operazione o un’attività, ai sensi dell’art. 3, comma 6 della Direttiva (UE) 2015/849 e della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 15 settembre 2023, n. 27, recante “*Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell’Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e*



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007”;

- cc. “*Tagging*” il principio per il quale il progetto o l'intervento deve contribuire al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale;
- dd. “*Target*”, traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.);
- ee. “*Variazione soggettiva*”, ogni variazione occorsa ai Soggetti attuatori a seguito di fusione e/o incorporazione o altri fenomeni successivi;
- ff. “*Variazione oggettiva*”, ogni variazione non soggettiva al piano finanziario e alle attività originariamente previste dal progetto.

Articolo 2 - Finalità e ambito di applicazione

1. Con il presente Avviso il Ministero dell'Università e della Ricerca definisce le modalità di presentazione e selezione delle proposte progettuali, le spese ammissibili e le relative soglie, le modalità di monitoraggio e rendicontazione, nonché gli obblighi connessi all'accettazione del finanziamento e il trasferimento delle risorse ai Soggetti attuatori nell'ambito dell'investimento 3.4 “*Didattica e competenze universitarie avanzate*” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “*Istruzione e ricerca*” – Componente 1 “*Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido all'Università*”, del sub-investimento “*Rafforzamento delle Scuole universitarie superiori*” il cui obiettivo è rafforzare il ruolo delle Scuole superiori nei sistemi dell'istruzione superiore.
2. L'Avviso risponde alla necessità di rafforzare il ruolo delle Scuole superiori attraverso: i) l'offerta di corsi e attività formative a dottorandi iscritti presso le Istituzioni del sistema di istruzione superiore, al fine di condividere le proprie esperienze e competenze con tutto il sistema; ii) il consolidamento del ruolo delle Scuole superiori nella transizione scuola-Università, attraverso specifiche attività di orientamento anche per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.
3. Il Sub-investimento di cui al comma 1 è realizzato attraverso l'attivazione di almeno tre Reti di Scuole superiori.
4. La costituzione di Reti di Scuole superiori è volta a promuovere la condivisione di risorse, competenze ed esperienze e la creazione di sinergie utili a sostenere un modello di formazione di qualità in settori strategici quali l'economia, l'ingegneria, le scienze e la tecnologia.

Articolo 3 - Dotazione finanziaria

1. Le risorse complessive destinate alla realizzazione dell'investimento di cui al presente Avviso sono pari a euro 40.000.000,00 (quarantamiliardi/00 di euro).
2. Una quota pari al 40% (quaranta per cento) della dotazione finanziaria di cui al precedente comma 1, è destinata prioritariamente al finanziamento di interventi nelle Regioni del Mezzogiorno (Sud e Isole), secondo quanto indicato nella Tabella seguente:

Tabella 1 – Quadro delle risorse finanziarie



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Quadro delle risorse finanziarie		
Macro-ripartizione	Dotazione finanziaria (€)	Percentuale macro-ripartizione
Sud e Isole	16.000.000,00	40%
Centro-Nord	24.000.000,00	60%
TOTALE	40.000.000,00	100%

3. Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE n. 241/2021, le Scuole superiori rispettano il principio di addizionalità delle risorse di cui al presente decreto.
4. A seguito della valutazione delle domande pervenute e della allocazione delle risorse finanziarie di cui al precedente comma 1, qualora non si verifichi il raggiungimento della quota dedicata prioritariamente alle progettualità dei Soggetti attuatori localizzati nelle Regioni del Mezzogiorno (Sud e Isole), come specificato dal comma 2 del presente articolo, il Ministero si riserva la facoltà di utilizzare la relativa dotazione finanziaria, modificando l'allocazione dei fondi.
5. Ove, all'esito della procedura di valutazione delle domande pervenute, non si pervenga alla selezione di una rete per una macro-ripartizione si provvede alla riedizione della predetta procedura per le macroripartizioni interessate, consentendo una nuova procedura di candidatura.
6. Il Ministero dell'Università e della Ricerca si riserva, in ogni caso, a date condizioni, di destinare eventuali economie rese disponibili a valere sulla dotazione di cui al presente articolo, nonché risultanti dall'applicazione del vincolo di cui all'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, al finanziamento di ulteriori interventi relativi all'Investimento 3.4 "Didattica e competenze universitarie avanzate".

Articolo 4 - Soggetti attuatori

1. I Soggetti attuatori ammissibili alla presentazione delle proposte progettuali ai sensi del presente Avviso sono le Scuole superiori come definite dall'art. 1, comma 1, del presente Avviso.
2. Le Scuole superiori si organizzano in Reti costituite o da costituire attraverso apposito atto convenzionale. L'atto convenzionale dovrà essere formalizzato attraverso la stipula di un accordo ex art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Accordi fra pubbliche amministrazioni".
3. Ciascuna Rete, costituita da un minimo di tre (3) a un massimo di dieci (10) Scuole superiori, e coordinata da una Scuola superiore a Ordinamento speciale denominata Scuola Capofila, deve includere almeno una Scuola Superiore di Ateneo in qualità di Soggetto attuatore e membro della Rete.
4. I membri della medesima Rete devono appartenere alla stessa macro-ripartizione territoriale e non è consentita la partecipazione di una stessa Scuola superiore a più di una proposta progettuale.
5. Gli atti convenzionali di cui al precedente comma 2 sono stipulati al fine di disciplinare la gestione comune del finanziamento pubblico e di definire ruoli, azioni e responsabilità di ciascun soggetto partecipante nella realizzazione del progetto.



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

- In particolare, tali accordi dovranno prevedere:
- a. la responsabilità, nei confronti del MUR, della Scuola Capofila, in ordine al coordinamento delle attività progettuali e all'attuazione del progetto;
 - b. la ripartizione delle singole azioni, delle attività, delle responsabilità, e della dotazione finanziaria di ciascuna proposta progettuale tra la Scuola Capofila e i membri della Rete relativamente alla realizzazione del progetto;
 - c. il godimento e la disponibilità per tutti i membri della Rete dei beni strumentali acquistati da ciascun Soggetto attuatore membro della Rete;
 - d. le responsabilità di ciascun membro della Rete nei casi di inadempimento relativo alle attività di progetto, in relazione agli obblighi progettuali assunti di ciascuna Rete;
 - e. la durata minima dell'accordo al fine di garantire la sostenibilità economica al termine del finanziamento comunitario.
6. L'atto di cui al precedente comma 2 deve essere firmato dal legale rappresentante della Scuola Capofila e di ciascuna Scuola superiore membro della Rete, o da procuratore munito di procura speciale.
7. La Scuola Capofila, dovrà essere autorizzata mediante apposita delega a:
- a. rappresentare la Rete nei rapporti con il MUR;
 - b. presentare, ai fini dell'accesso al finanziamento e del mantenimento dello stesso, per conto dei membri della Rete, la domanda corredata dalla proposta progettuale e da tutti gli allegati richiesti nonché le eventuali variazioni del progetto stesso;
 - c. sottoscrivere, per conto dei membri della Rete, la domanda e la scheda tecnica di proposta progettuale;
 - d. presentare una relazione tecnica semestrale sull'andamento delle attività di progetto e una relazione tecnica di fine progetto nonché i rendiconti di progetto per conto di ciascuna Scuola superiore membro della Rete;
 - e. presentare, per conto dei membri della Rete, i rendiconti di progetto redatti da ciascun membro;
 - f. garantire, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 secondo le tempistiche previste dalle Circolari MEF-IGRUE e dalle linee guida emanate dal Ministero dell'Università e della Ricerca, l'aggiornamento del sistema di monitoraggio attraverso la piattaforma messa a disposizione dal Ministero o, ove necessario, il sistema ReGiS, assicurando veridicità, affidabilità e coerenza delle informazioni.

Articolo 5 - Interventi finanziabili e criteri di ammissibilità

1. Le Reti, in fase di presentazione della propria proposta progettuale, devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
 - a. appartenenza alla medesima macro-ripartizione dei membri della Rete;
 - b. presenza di una Scuola Capofila, responsabile del coordinamento delle attività, con sede in una delle Regioni appartenenti alla macro-ripartizione di riferimento.
2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR, la proposta progettuale di ciascuna Rete dovrà prevedere la realizzazione di attività aventi ad oggetto a titolo esemplificativo:
 - a. investimenti volti a supportare la realizzazione e il consolidamento della Rete;



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

- b. diffusione e scambio di buone pratiche e di modelli di progettazione ed erogazione dell'offerta formativa, tra le Scuole superiori appartenenti anche a diversa macro-ripartizione geografica;
 - c. progettazione e realizzazione di percorsi di internazionalizzazione della Rete quali programmi di mobilità per studenti e docenti, corsi di studio internazionali, partecipazione a Reti universitarie internazionali;
 - d. progettazione ed erogazione di programmi formativi dedicati a studenti e dottorandi iscritti presso le Istituzioni del sistema di istruzione superiore;
 - e. progettazione e realizzazione di seminari, *workshop*, *summer* e *winter schools*, *Massive Online Open Courses* (MOOCs) e corsi in presenza volti ad accrescere, in particolare, le competenze digitali e la cultura dell'innovazione dei partecipanti;
 - f. attività di orientamento per l'accesso ai corsi di laurea e al dottorato di ricerca, *Open days*/eventi e Sportelli/*Help desk* e corsi di approfondimento sull'offerta formativa specifica delle Scuole Superiori Universitarie;
 - g. campagne e attività di promozione e disseminazione dell'offerta formativa della Rete;
 - h. creazione di partnership con soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, con l'obiettivo di valutare le esigenze legate alla conoscenza e alle competenze per implementare programmi formativi dedicati e rispondere alle necessità del contesto di riferimento.
3. Resta inteso che le attività di orientamento dovranno rivestire carattere distinto dalle attività di orientamento scuola-Università di tipo generalista riferibili ad altri investimenti PNRR - quali a titolo esemplificativo M4C1 I1.6 - già portate avanti da alcune Scuole superiori a ordinamento speciale e dalle Università di riferimento delle Scuole superiori di Ateneo, al fine di garantire l'assenza del "doppio finanziamento" di cui all'art.9 del Regolamento (UE) 2021/241.
 4. Le attività oggetto della presente misura contribuiscono al tagging digitale del 100 per cento (campo di intervento 108 - Sostegno allo sviluppo di competenze digitali).
 5. Al fine di raggiungere gli obiettivi del PNRR e di dare attuazione a quanto ivi previsto, gli interventi oggetto del finanziamento di cui al presente Avviso dovranno, a pena di esclusione:
 - a. essere coerenti con obiettivi e finalità del Regolamento (UE) 241/2021, con la strategia generale e con la Scheda di dettaglio della Componente del PNRR;
 - b. essere conformi ai principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*);
 - c. essere conformi al principio "non arrecare un danno significativo", ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 852/2020, in coerenza con gli orientamenti tecnici predisposti dalla Commissione europea (Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01); al riguardo, la conformità al principio in parola dovrà essere comunicata attraverso la trasmissione di una apposita dichiarazione sottoscritta dalla Scuola Capofila (Allegato 4);
 - d. essere orientati ad affrontare e colmare le disuguaglianze di genere;
 - e. sostenere la partecipazione di donne e giovani, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, con legge 29 luglio 2021, n. 108, relativamente alla gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
 - f. favorire il superamento dei divari territoriali;
 - g. promuovere, ove previste azioni di Ricerca, la valorizzazione dei risultati della Ricerca e garantire la tutela della proprietà intellettuale, assicurando un accesso aperto al pubblico, ai risultati della ricerca ed ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici), nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi “Open science” e “FAIR Data”.

6. Il rispetto delle sopracitate condizioni dovrà essere dichiarato dal soggetto firmatario della proposta progettuale. In particolare, la conformità al principio “non arrecare un danno significativo” dovrà essere dichiarata attraverso il modello reso disponibile dal Ministero (Allegato 4) e sottoscritto dal rappresentante legale della Scuola Capofila.

Articolo 6 - Dimensione finanziaria e termini di realizzazione del progetto

1. Fatti salvi i vincoli di cui all'art. 2, comma 3, ciascuna iniziativa finanziata a valere sul presente Avviso deve prevedere un totale di costi complessivi ammissibili, come esposti in domanda, secondo le seguenti soglie:
 - a. per le proposte progettuali presentate nella macro-ripartizione territoriale Centro-Nord, da un minimo di 6 milioni di euro (seimilioni/00 euro) fino ad un massimo di 15 milioni di euro (quindicimilioni/00 euro);
 - b. per la proposta progettuale presentata nella macro-ripartizione territoriale Sud e Isole, da un minimo di 12 milioni di euro (dodicimilioni/00 euro) fino ad un massimo complessivo di 16 milioni di euro (sedecimilioni/00 euro).
2. Gli importi innanzi menzionati devono intendersi comprensivi di IVA.
3. Qualora l'importo complessivo delle proposte progettuali presentate e ammesse nell'ambito di ciascuna macro-ripartizione territoriale sia superiore alla dotazione finanziaria disponibile di cui all'articolo 3 del presente Avviso, il MUR provvederà a rideterminare gli importi nei predetti limiti massimi previsti.
4. La durata massima delle iniziative non deve superare i 24 (ventiquattro) mesi. Resta comunque ferma la necessità di concludere il progetto entro il termine del 30 giugno 2026, fatte salve eventuali e sopravvenute modifiche legislative e/o regolamentari in ordine ai termini di ammissibilità previsti per il PNRR.
5. In sede di presentazione del progetto, le Reti possono definire l'allocazione annuale delle risorse attraverso il cronoprogramma, fermo restando il completo utilizzo delle stesse entro il 30 giugno 2026.
6. La proposta progettuale dovrà obbligatoriamente recare indicazione della data di avvio delle attività che sarà recepita nel decreto di concessione del finanziamento. Ciascuna iniziativa potrà essere avviata solo successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente Avviso. Non sono pertanto ammissibili le spese che a tale data risultino essere state già effettuate da parte dei Soggetti attuatori.

Articolo 7 - Spese ammissibili

1. Sono considerati ammissibili i costi direttamente sostenuti dai Soggetti attuatori come indicato nella normativa nazionale vigente relativa ai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) e DPR n. 22 del 5 febbraio 2018, che, in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 del presente Avviso, rientrino nelle categorie di seguito indicate:



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

- a. costi del personale, assunto *ad hoc*, impegnato nelle attività di progetto, nel rispetto di quanto indicato all'articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e nella Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato MEF RGS n. 4 del 18/01/2022;
 - b. costi per investimenti mirati alle spese necessarie all'acquisizione - acquisto, leasing, locazione, ecc.- di locali entro il 20% (venti per cento) del totale dei costi ammissibili;
 - c. costi per interventi di allestimento di laboratori, aule e altre analoghe infrastrutture nonché per l'acquisizione di materiali, arredi, attrezzature didattiche e strumentali, anche digitali, funzionali allo svolgimento delle attività del progetto;
 - d. costi delle attività e campagne di promozione, comunicazione, disseminazione e sensibilizzazione anche mediante l'utilizzo di nuove tecnologie;
 - e. costi per periodi di mobilità per attività di didattica, programmi di scambio e borse di studio anche per attività di ricerca;
 - f. spese per programmi di formazione, seminari, conferenze, altri eventi divulgativi, in Italia o all'estero, per facilitare la condivisione delle conoscenze e la cooperazione;
 - g. costi di consulenza mirati allo sviluppo ed all'implementazione del progetto in linea con gli obiettivi sopra descritti;
 - h. altri costi, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: materiali di consumo, missioni, forniture di beni e servizi purché sostenuti espressamente per il progetto e ad esso strettamente riconducibili;
 - i. costi generali nella misura forfettaria del 7% (sette per cento) dei costi diretti ammissibili al finanziamento, in base a quanto stabilito dall'art. 54, comma 1, lettera a), del Regolamento (UE) 1060/2021, come richiamato dall'art. 10, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.
2. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è considerata un costo ammissibile solo nei casi in cui questa non sia recuperabile da parte del Soggetto attuatore destinatario del finanziamento, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà, tuttavia, essere puntualmente tracciato per ogni progetto.
 3. L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è un costo ammissibile. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile e purché direttamente afferente all'intervento finanziato.
 4. Il periodo di ammissibilità dei costi decorre dalla data di avvio delle attività progettuali riportata nel decreto di concessione del finanziamento.
 5. Non sono ammissibili le spese che non rispettino la normativa eurolunionale e nazionale in materia di affidamenti di servizi, di forniture e di lavori pubblici, nonché la normativa nazionale in tema di reclutamento del personale e conferimento di incarichi professionali da parte di Amministrazioni pubbliche, di cui al decreto-legge n. 80/2021, come convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Articolo 8 - Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere

1. Le domande di partecipazione devono essere presentate, a pena di esclusione e irricevibilità, per via telematica tramite la piattaforma dedicata messa a disposizione dal MUR <https://ssu-pnrr.mur.gov.it/> a partire dal 29.04.2024 alle ore 12:00 ed entro e non oltre il 13.06.2024 alle ore 12:00.
2. A tal fine, il MUR, all'apertura dei termini per la presentazione della domanda, garantirà l'accesso alla piattaforma dedicata ai soggetti abilitati alla presentazione della stessa. Tramite tale accesso sarà possibile eseguire tutte le attività relative alla compilazione e trasmissione della domanda.
3. Il MUR non si assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione dell'indirizzo di posta elettronica da parte della Scuola Capofila, né per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
4. La domanda di partecipazione firmata digitalmente dal legale rappresentante della Scuola Capofila, dovrà, a pena di esclusione, essere corredata dai seguenti documenti:
 - a. la proposta progettuale, comprensiva del dettaglio delle attività e dei costi riconducibili alle singole Scuole superiori che compongono la Rete - sottoscritta dal legale rappresentante della Scuola Capofila - redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 1;
 - b. nel caso di Reti già costituite, l'atto convenzionale di costituzione sottoscritto dal Legale rappresentante di ciascun membro della Rete;
 - c. nel caso di Reti in corso di costituzione, la lettera di impegno – sottoscritta dal legale rappresentante della Scuola Capofila e di ciascun membro della Rete – a costituire la Rete (Allegato 2);
 - d. la delega alla Scuola Capofila di cui al precedente art. 4, comma 7- sottoscritta dal legale rappresentante degli altri membri della Rete - (Allegato 3);
 - e. la dichiarazione di assolvimento del principio DNSH a cura del legale rappresentante della Scuola Capofila (Allegato 4);
 - f. la comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva per enti pubblici - ex art. 22, par. 2, lett. d) Reg. (UE) 2021/241 - sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna delle Scuole partecipanti, inclusa la Capofila, che possiedono personalità giuridica di diritto pubblico (Allegato 5);
 - g. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 relativa al rispetto dell'assenza di doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Reg.(UE) 2021/241- sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna delle Scuole partecipanti, inclusa la Capofila, (Allegato 6);
 - h. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dal Legale rappresentante e, qualora non coincidente, dal Titolare effettivo, di assenza di conflitti di interessi nei confronti dei soggetti dell'Amministrazione titolare, indicati nell'Avviso - sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna delle Scuole partecipanti, inclusa la Capofila, (Allegato 7);
 - i. informativa sul conferimento e trattamento dei dati e sulla pubblicazione degli elementi ritenuti non sensibili nei siti istituzionali e di consultazione aperta (Allegato 8).



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Articolo 9 - Modalità di valutazione e approvazione della domanda

1. Per tutte le domande che perverranno entro i termini indicati all'art. 8, comma 1, il MUR effettua, di norma, entro 15 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle stesse, un'istruttoria formale-amministrativa delle domande. Tale fase è volta alla verifica del rispetto della modalità di presentazione e della completezza della documentazione obbligatoria richiesta, della tempistica e della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dall'Avviso. Tale istruttoria è effettuata dagli uffici della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio. Si precisa che, per ragioni di celerità e speditezza della procedura, la fase di valutazione potrà essere avviata contestualmente allo svolgimento dell'istruttoria formale-amministrativa.
2. Il MUR si riserva la facoltà di richiedere regolarizzazioni riguardanti la documentazione prodotta. Le carenze di elementi formali della domanda possono essere regolarizzate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In tal caso, il MUR assegna alla Scuola Capofila un termine di 10 giorni per la regolarizzazione, decorso il quale, in assenza di regolarizzazione, la proposta progettuale è dichiarata esclusa. Non possono essere regolarizzate attraverso la procedura del soccorso istruttorio le carenze della documentazione che non consentano la chiara identificazione del Soggetto attuatore e/o l'individuazione del contenuto oggetto di regolarizzazione.
3. Le proposte progettuali presentate, nelle more dello svolgimento dell'istruttoria formale-amministrativa, sono ammesse con riserva alla fase di valutazione. L'ammissione al finanziamento deve intendersi comunque condizionata al buon esito della verifica di ammissibilità di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo.
4. I progetti presentati sono valutati da una apposita Commissione nominata con provvedimento del Ministro, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, la quale è composta da un numero massimo di 5 (cinque) esperti in materia (di cui uno assume la funzione di presidente e uno la funzione di segretario), individuati tra soggetti con comprovata professionalità secondo criteri di competenza e trasparenza, in ossequio ai principi di imparzialità, speditezza e assenza di conflitti di interessi.
5. La Commissione svolge le proprie valutazioni - entro 30 giorni dalla nomina - sulla base dei seguenti criteri:

Tabella 2 – valutazione e range di punteggio

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1. Rilevanza delle esperienze maturate nella collaborazione con altre istituzioni al fine della creazione delle Reti di Scuole superiori.	max 10
a) Esperienza documentata , almeno della Scuola Capofila, maturata nella collaborazione con Istituzioni del sistema di istruzione superiore, enti pubblici e privati e altre Istituzioni sia a livello nazionale sia a livello internazionale	0-10



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

2. Chiarezza, fattibilità e coerenza della proposta con le più avanzate esperienze nazionali e internazionali, con particolare riferimento alla cultura dell'innovazione e alla digitalizzazione, nonché all'internazionalizzazione	max 10
a) Appropriately ed efficacia delle attività proposte, della loro gestione e del loro coordinamento. Capacità di monitorare gli avanzamenti del progetto e misurare il raggiungimento degli impatti attesi dalle diverse attività	0-5
b) Coerenza tra obiettivi della proposta e risultati attesi nonché coerenza del progetto con la finalità della misura, con particolare riguardo alla cultura dell'innovazione e alla digitalizzazione, nonché all'internazionalizzazione e agli ambiti individuati nel presente Avviso di cui all'art. 2.	0-5
3. Grado di compartecipazione e sostenibilità economica	max 10
a) Grado di compartecipazione: valutazione del coinvolgimento attivo dei partner pubblici/privati nazionali e internazionali, nella condivisione di risorse, competenze e conoscenze tenuto conto, nella impostazione della proposta progettuale, della natura delle attività di cooperazione proposte, della complementarità delle competenze tra i partner e della sostenibilità delle relazioni a lungo termine.	0-5
b) Sostenibilità economica: valutazione del piano di sostenibilità economica che illustri le future modalità di sostentamento delle Reti al termine del periodo di erogazione del contributo.	0-5
TOTALE PUNTEGGIO	0-30

6. I progetti che non conseguono la valutazione minima complessiva di almeno 18 punti (sul massimo di 30) o che non raggiungano un punteggio di almeno 5 punti (sul massimo di 10) in ciascuno dei tre macro-criteri, sono valutati non idonei e non possono essere in ogni caso finanziati.
7. Saranno ammesse a finanziamento almeno 2 proposte valutate come idonee che ottengono il maggior punteggio nell'ambito della macro-ripartizione Centro-Nord e almeno 1 proposta valutata come idonea che ottiene il maggior punteggio nell'ambito della macro-ripartizione Sud e Isole.
8. All'esito della valutazione, ove i progetti abbiano maturato un punteggio *ex aequo*, costituisce fattore di priorità di ammissibilità al finanziamento il criterio 2 di cui alla Tabella 2. Ove il punteggio relativo al criterio 2 concorra ad un ulteriore *ex aequo*, costituisce fattore di priorità di ammissibilità al finanziamento il criterio 1 della Tabella 2 sopra citata. Nel caso di ulteriore *ex*



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

aequo, rappresenta fattore di priorità di ammissibilità al finanziamento il criterio 3 della suddetta tabella. In ultimo, quando si configuri un ulteriore *ex aequo*, costituisce fattore di priorità di ammissibilità al finanziamento l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

9. La fase di valutazione delle proposte progettuali da parte della Commissione si concluderà con l'approvazione di una graduatoria con provvedimento della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio che, ove applicabile, potrà distinguere le proposte come di seguito indicato:
 - a. ammesse al finanziamento;
 - b. idonee non ammesse al finanziamento;
 - c. non ammesse per mancato raggiungimento dei limiti minimi di punteggio come stabiliti dai precedenti comma 5 e 6.
10. All'esito della procedura di selezione delle Reti, le Scuole superiori eventualmente non destinatarie del contributo, possono aderire in qualità membri delle Reti finanziate nella medesima macro-partizione (entro e non oltre la data di sottoscrizione dell'atto d'obbligo) senza nuovi o maggiori oneri a valere sul presente decreto. Della comunicazione ufficiale di tale adesione al MUR è responsabile la Scuola Capofila della Rete ammessa al finanziamento.

Articolo 10 - Obblighi del Soggetto attuatore

1. I Soggetti attuatori sono obbligati, a pena di decadenza dal contributo e revoca dello stesso:
 - a. ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - b. a rispettare tutte le condizioni previste dall'Avviso e dal relativo decreto di ammissione al finanziamento;
 - c. ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dall'Avviso;
 - d. a predisporre tutte le attività necessarie all'avvio dei progetti, per non incorrere in ritardi attuativi e concluderle nei modi e nei tempi previsti, garantendo la coerenza con il PNRR;
 - e. ad individuare preventivamente eventuali fattori che possano incidere in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando al Ministero dell'Università e della Ricerca;
 - f. ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività, in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
 - g. ad assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio "*non arrecare un danno significativo*" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del *tagging* digitale, della parità di genere (*Gender Equality*) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

- h. a garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei e informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, punto 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, dell'Ispettorato Generale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, del Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea (COLAF), della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom) 1046/2018;
- i. a fornire tutta la documentazione e le informazioni richieste dal Ministero dell'Università e della Ricerca, anche dopo la conclusione delle procedure, relativamente alle attività svolte, ai *target* raggiunti e alle spese rendicontate, ai fini delle relative verifiche, conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dal MUR e garantendone la disponibilità così come previsto ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
- j. ad adottare misure per rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- k. a garantire, ai fini della tracciabilità delle risorse del PNRR, che tutte le spese relative al progetto siano effettuate attraverso l'utilizzo di un'apposita contabilità separata, nonché rispettare l'obbligo di richiesta CUP degli interventi/progetti e di conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo-contabili, nel rispetto del Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- l. ad adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dal MUR per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nonché nella descrizione delle funzioni e delle procedure in essere nell'Amministrazione responsabile;
- m. a effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle al Ministero, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso alle agevolazioni a valere sul PNRR;
- n. a rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'art. 22, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento (UE) 241/2021, nonché sul conseguimento di eventuali target associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente;



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

- o. a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo previsto per l'alimentazione del sistema informativo PNRR (ReGiS) dei dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, trasmettendo, con cadenza periodica ovvero su richiesta del MUR, ogni informazione necessaria alla corretta alimentazione del Sistema ReGiS, compresa la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e degli indicatori di realizzazione degli interventi finanziati classificati sotto la voce "M4C1" "Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido all'Università" – Investimento 3.4 "Didattica e competenze universitarie avanzate", finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;
- p. a rendere disponibile ovvero ad aggiornare sul sistema informativo ReGiS/ovvero sul sistema informativo indicato dal Ministero, il cronoprogramma procedurale e finanziario dell'intervento, secondo le indicazioni fornite dal ministero in coerenza con la normativa vigente e garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei target realizzati così come previsto ai sensi dell'articolo 9, punto 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021;
- q. a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per milestone e target della misura e assicurarne l'inserimento nel sistema informativo e gestionale adottato dall'Amministrazione responsabile nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite dall'Amministrazione responsabile;
- r.a garantire che il Ministero riceva costantemente tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei target e milestone e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
- s.a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo costantemente informato il MUR sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal Ministero, in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- t.a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché dalle "Linee guida per le azioni di informazione e comunicazione a cura dei Soggetti Attuatori" disponibili sul sito dell'Amministrazione, indicando nella documentazione progettuale che il Programma è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa NextGenerationEU, (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del Programma, anche on-line, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;
- u. a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal MUR, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

- competente per i controlli del Ministero dell'Università e della Ricerca, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento;
- v. ad assicurare le infrastrutture necessarie per condurre le attività previste dalla proposta progettuale;
- w. a garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal D.lgs 36/2023 e s.m.i.;
- x. a rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dall'Amministrazione titolare;
- y. a rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato che comportino l'adozione preventiva di una metodologia dei costi, quanto indicato nella relativa metodologia, previa approvazione da parte dell'Amministrazione titolare;
- z. a caricare sul sistema informatico adottato dall'Amministrazione responsabile i dati e la documentazione utile all'esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte dell'Ufficio competente per i controlli dell'Amministrazione responsabile, sulla base delle istruzioni contenute nella connessa manualistica predisposta da quest'ultima;
- aa. a predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dall'Amministrazione titolare, contenute nella relativa manualistica, nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato, inserendo nel sistema informativo i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del Reg. (UE) n. 2021/241 e dell'art. 9 del decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
- bb. ad inoltrare le Richieste di pagamento all'Amministrazione centrale con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - e del contributo al perseguimento delle milestone e dei target associati alla misura PNRR di riferimento e i documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi e conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dal MUR;
- cc. ad assicurare che non benefici e non beneficerà, per le medesime spese rendicontate nell'ambito del finanziamento, di altre misure di sostegno finanziario regionale, nazionale o eurounionale, inclusi i meccanismi di natura fiscale quali il credito di imposta, fatto salvo il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241 e ss.mm.ii..

Articolo 11 - Modalità di gestione degli interventi

1. La Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del MUR, all'esito della graduatoria di cui all'art. 9, comma 9, procederà all'adozione del decreto di concessione nei confronti dei Soggetti attuatori.



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

2. Resta inteso che i progetti ammessi saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
3. Il decreto di concessione, all'esito della registrazione da parte dei competenti organi di controllo, è trasmesso alla Scuola Capofila unitamente all'atto d'obbligo che dovrà essere sottoscritto da tutti i Soggetti attuatori per formale accettazione del finanziamento.
4. Nel caso in cui i Soggetti attuatori non abbiano perfezionato l'atto convenzionale di cui all'art. 4, comma 2, dovranno necessariamente trasmetterlo entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di concessione.
5. La trasmissione dei dati e delle informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi avviene per via telematica attraverso apposito sistema informativo messo a disposizione dal MUR, interoperabile con il sistema ReGiS, ai fini dell'adempimento degli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR in attuazione dell'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19. A tal proposito, i Soggetti attuatori sono tenuti a confermare mensilmente, tutte le informazioni necessarie al fine di consentire il monitoraggio dell'intervento.

Articolo 12 - Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione delle spese

1. In esito alla sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ciascun Soggetto attuatore potrà richiedere una prima erogazione, a titolo di anticipazione, nella misura massima del 30% (trenta per cento) dell'importo concesso.
2. Nel corso dello svolgimento delle attività progettuali, per le successive erogazioni, la Scuola Capofila trasmette al MUR, per conto dell'intera Rete, con cadenza semestrale, mediante l'utilizzo di strumenti e modalità di tipo telematico, la relazione tecnica, di cui all'art. 4, comma 7 e il rendiconto di progetto prodotto da ciascun membro della Rete, comprensivo della documentazione attestante le attività progettuali svolte, della documentazione amministrativo-contabile relativa alle spese sostenute nel periodo di riferimento unitamente alla relativa domanda di rimborso.
3. La Scuola Capofila relaziona, altresì, a conclusione delle attività progettuali, in ordine alla complessiva realizzazione del progetto finanziato dal MUR, producendo la relazione tecnica finale comprovante l'avvenuto conseguimento degli obiettivi previsti dalla proposta progettuale, così come approvata.
4. La relazione tecnica semestrale e la relazione tecnica finale sono sottoposte alla valutazione di un esperto tecnico-scientifico, nominato dal Ministro, deputato alla valutazione del progetto nella fase "in itinere" e individuato tra soggetti, italiani e/o stranieri, con comprovata professionalità.
5. Il Ministero, per il tramite dell'Unità di Controllo istituita con decreto direttoriale n. 1975 del 7 dicembre 2022, svolge i controlli di competenza, "in itinere", sulla documentazione amministrativo-contabile relativa alle spese sostenute anche con il supporto dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia - in attuazione dell'articolo 1, comma 550, legge 30 dicembre 2020, n. 178, di banche e società finanziarie, ovvero di altri soggetti qualificati. I controlli riguarderanno anche la verifica del rispetto delle condizionalità del PNRR e di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla Misura di riferimento.



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

6. All'esito delle verifiche di cui ai precedenti commi 4 e 5, il MUR procederà alla erogazione delle somme ammesse nei confronti di ciascun Soggetto attuatore membro della Rete, per il periodo di riferimento a titolo di rimborso intermedio.
7. Le spese incluse nelle domande di rimborso, acclusa a ciascun rendiconto, sono sottoposte a verifiche, se del caso anche *in loco*, da parte delle strutture deputate al controllo.
8. Le erogazioni successive all'anticipazione di cui al precedente comma 1 avverranno per pagamenti intermedi fino al raggiungimento del 90% (novanta per cento) dell'importo residuo ammesso al finanziamento, cui seguirà il saldo finale del 10% (dieci per cento) a conclusione e verifica della chiusura delle attività.
9. Al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché il recupero di somme erroneamente versate, o utilizzate in modo non corretto, le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche in conformità con quanto stabilito dall'art. 22 del Regolamento (UE) 241/2021.
10. Le erogazioni in favore dei Soggetti attuatori sono subordinate e condizionate alla effettiva erogazione delle risorse finanziarie da parte dell'Ispettorato Generale per il PNRR in favore del Ministero.

Articolo 13 - Variazioni di progetto

1. Le variazioni di natura soggettiva sono consentite solo nelle ipotesi derivanti da sopraggiunte modifiche legislative o regolamentari.
2. Le variazioni oggettive, riguardanti il piano dei costi e delle attività, così come presentato in fase di proposta progettuale e approvato in fase di concessione al finanziamento, sono consentite nella misura in cui non abbiano impatto sulle finalità del progetto, come definite nel presente Avviso, e sul conseguimento degli obiettivi connessi all'esecuzione dello stesso.
3. Ogni eventuale variazione al piano dei costi e alle attività previste dovrà essere obbligatoriamente e tempestivamente comunicata al MUR, per il tramite dei servizi della piattaforma informatica dedicata, e sarà sottoposta a valutazione da parte dell'esperto di cui all'art. 12, comma 4, del presente decreto direttoriale al fine di verificare il rispetto di quanto stabilito al precedente comma 2.
4. Le variazioni di natura soggettiva e oggettiva saranno comunque sottoposte all'approvazione da parte del MUR.
5. Le variazioni intervenute nel corso del progetto sono oggetto di decreto ricognitivo finale della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, da redigersi a conclusione del progetto e preliminarmente all'erogazione del saldo finale.

Articolo 14 - Meccanismi sanzionatori

1. I finanziamenti possono essere revocati, in tutto o in parte, qualora si presenti una delle seguenti condizioni:
 - a. risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte in sede di presentazione della domanda;



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

- b. mancata realizzazione dell'intervento o mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
 - c. l'attività prevista non sia realizzata entro i termini indicati per la conclusione dei progetti, salvo eventuali proroghe concesse;
 - d. il Soggetto attuatore non presenti tutta la documentazione richiesta in sede di rendicontazione o non la esibisca in caso di controllo;
 - e. in caso di mancato rispetto degli altri obblighi in capo al Soggetto attuatore di cui al precedente art. 10;
 - f. in caso di mancato rispetto di una qualsiasi delle ulteriori previsioni stabilite dai regolamenti europei e dalle norme di riferimento per l'attuazione del PNRR.
2. In caso di revoca totale del provvedimento di concessione del finanziamento, il MUR procede con il disimpegno dei relativi importi e il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi dovuti per legge.
 3. In caso di revoca parziale, il MUR dispone la valutazione, attraverso l'esperto tecnico scientifico di cui all'art. 12, comma 4, dello stato di avanzamento, del livello di raggiungimento degli obiettivi e della autonoma funzionalità della parte correttamente realizzata. Sulla base degli esiti, il MUR determina con decreto direttoriale gli importi da revocare e disimpegnare, le somme da riconoscere al Soggetto attuatore, le erogazioni da effettuare ovvero gli importi per i quali disporre il recupero, maggiorati degli interessi dovuti per legge.
 4. In caso di revoca, totale o parziale, qualora sia già stato erogato il contributo, il Soggetto attuatore, in qualità di beneficiario del finanziamento, dovrà restituire le somme ricevute. A questo riguardo, il MUR si riserva la facoltà di operare compensazioni nei confronti del soggetto beneficiario.
 5. I Soggetti attuatori, qualora intendano rinunciare al contributo concesso e/o alla realizzazione del progetto, devono darne comunicazione attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal Ministero dell'Università e della Ricerca. In tali casi, il MUR procederà a revocare il contributo concesso e a richiedere la restituzione delle somme erogate.

Articolo 15 - Do No Significant Harm (DNSH)

1. Le proposte progettuali devono essere conformi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "*Do no significant harm*"), in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.
2. In particolare, le attività previste dalle proposte progettuali non devono arrecare danno significativo a nessuno dei sei obiettivi ambientali indicati all'art. 17 del Reg. (UE) 2020/852, per tutto il ciclo di vita del progetto, e in particolare:
 - i. alla mitigazione dei cambiamenti climatici, in quanto le attività non conducono a significative emissioni di gas a effetto serra;
 - ii. all'adattamento ai cambiamenti climatici, in quanto le attività non conducono a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
 - iii. all'uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine, in quanto le attività non nuocciono:



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

- a) al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee;
 - b) al buono stato ecologico delle acque marine;
 - iv. all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, in quanto:
 - a) le attività non conducono a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti;
 - b) le attività non comportano un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili;
 - c) lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti non potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;
 - v. alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento, in quanto le attività non comportano un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;
 - vi. alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, in quanto le attività:
 - a) non nuocciono in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi;
 - b) non nuocciono allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l'Unione.
3. Al fine di adempiere alle verifiche di cui al precedente comma 2 i Soggetti attuatori devono seguire le indicazioni contenute nell'Allegato alla Circolare MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, denominato "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)" (di seguito "Guida DNSH") e nell'Allegato alla Circolare MEF del 13 ottobre 2022, n. 33, denominato "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)", incluse quelle riguardanti il Regime associato alla misura a cui fa riferimento il progetto, le schede tecniche associate alla misura e le relative checklist, nonché ulteriori schede tecniche e relative checklist riconducibili alle attività dello specifico progetto.
4. Le attività previste dalle proposte progettuali non devono ricadere tra le seguenti attività di ricerca cosiddetta "brown" in conformità alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH":
- i. attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
 - ii. attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
 - iii. attività connesse alle discariche di rifiuti agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
 - iv. attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.
5. I Soggetti attuatori devono indirizzare, nell'ambito delle procedure di selezione ed esecuzione dei contratti d'appalto, i Soggetti realizzatori o esecutori al rispetto delle previsioni contenute nell'Allegato alla Circolare MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, denominato "Guida operativa per il



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)” (di seguito “Guida DNSH”) e nell’Allegato alla Circolare MEF del 13 ottobre 2022, n. 33, denominato “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)” nonché a quanto previsto dalla normativa ambientale dell’UE e nazionale.

Articolo 16 - Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Ufficio VI - Offerta formativa universitaria, dottorati di ricerca, esami di stato e professioni della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio (Pec: DGordinamenti@pec.mur.gov.it).

Articolo 17 - Tutela della privacy

1. Tutti i dati personali di cui il Ministero dell’Università e della Ricerca verrà in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 e delle disposizioni contenute nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241.
2. Nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, i soggetti del Ministero deputati ai controlli possono interrogare la Piattaforma Nazionale Integrata Anti-Frode (PIAF-IT) e il sistema Arachne e i dati negli stessi contenuti saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al comma 1 del presente articolo;
3. L’informativa del titolare è fornita al seguente link <https://www.mur.gov.it/it/pnrr/strumenti-di-attuazione/informative-privacy-i-soggetti-attuatori>.

Articolo 18 - Modifiche al decreto

1. Eventuali modifiche o integrazioni al presente decreto, disposte con successivo decreto, saranno comunicate attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale www.mur.gov.it.

Articolo 19 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si rinvia alle norme dell’Unione europea, nazionali nonché regionali, ove applicabili.

Articolo 20 - Controversie e Foro competente

1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente decreto, il Foro competente è esclusivamente quello di Roma.



Ministero dell'università e della ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Articolo 21 - Disposizioni finali

1. Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio ed è pubblicato sul sito istituzionale del MUR www.mur.gov.it e sul portale del PNRR www.italiadomani.gov.it. Del presente decreto è dato, altresì, avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Direttore Generale
dott. Gianluca Cerracchio

Allegati:

Allegato 1: modello di "Schema di proposta progettuale"

Allegato 2: modello di "Lettera di impegno"

Allegato 3: modello di "Atto di delega"

Allegato 4: modello di "Dichiarazione di assolvimento del principio DNSH"

Allegato 5: modello di "Comunicazione dei dati sulla Titolarità effettiva per Enti pubblici"

Allegato 6: modello di "Dichiarazione sostitutiva relativa al "Rispetto dell'assenza di doppio finanziamento"

Allegato 7: modello di "Dichiarazione sostitutiva relativa all'assenza di conflitti di interessi nei confronti dell'Amministrazione responsabile"

Allegato 8: Informativa sulla privacy